



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Prot. n. _____/2018/GR/05/11

Roma, _____

Spett.le

PARCHI E GIARDINI s.r.l.

parchiegiardinisrl@legalmail.it

Oggetto: “Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro (art. 54, D.lgs. 50/16), avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza e di manutenzione delle essenze arboree ubicate sulle fasce frangivento presenti nel territorio di Latina e Provincia – Durata: Biennio 2018-2019– Attivazione procedura di soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, D.lgs. 50/16)”– Informazione dei candidati e degli offerenti (art. 76, comma 2, D.lgs. 50/16).

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata,

premesse che:

- con Determinazione Dirigenziale n. G18067 del 21/12/2017, l'Area Tecnico Manutentiva è stata autorizzata ad espletare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro (art. 54, D.lgs. 50/16), avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza e di manutenzione delle essenze arboree ubicate sulle fasce frangivento presenti nel territorio di Latina e Provincia – Durata: Biennio 2018-2019, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016);
- nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 5 aprile 2018 presso gli uffici della Regione Lazio, siti in via R.R. Garibaldi, è stato rilevato che l'impresa ha presentato una polizza fideiussoria (garanzia provvisoria) indicante, come somma garantita, un valore inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, così come richiesto a pag. 6 del Disciplinare di gara;
- è stato applicato nella fattispecie in esame l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D.LGS. n. 50/2016;
- l'art. 83, comma 9, del D.LGS. n. 50/2016 consente agli operatori economici concorrenti la possibilità di procedere all'integrazione e/o regolarizzazione della documentazione presentata in sede di gara e del Documento di Gara Unico Europeo, di cui all'art. 85 del medesimo decreto;
- nel Disciplinare di gara non è stata prevista alcuna sanzione pecuniaria in caso di attivazione del soccorso istruttorio;

ricordato che

- con nota n. 205889 del 9 aprile 2018, regolarmente consegnata alle ore 15:36 del medesimo giorno, è stato richiesto alla PARCHI E GIARDINI s.r.l., di produrre, entro e non oltre il giorno 16/04/2018, ore 12:00, documento attestante l'incremento della cauzione provvisoria, o la

produzione di una nuova con importo del 2% a sostituzione della precedente, avente le stesse caratteristiche e sottoscritta nelle medesime modalità previste dal Disciplinare di gara;

preso atto che

- nella seduta di gara 17/04/2018 è stato rilevato che l'intestatario concorrente ha inviato, a mezzo di posta elettronica certificata, il documento richiesto in formato.pdf, alle ore 13:11, del giorno 16/04/2018, come da nota prot. n. 219899 del 16/04/2018;

rilevato che

- l'Amministrazione procedente ha ritualmente dato ingresso al soccorso istruttorio, al fine di consentire alle ricorrenti l'integrazione della polizza, assegnando all'uopo termine di giorni 8, nel rispetto dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'assegnazione, a tal fine, del termine massimo di giorni 10;
- l'integrazione richiesta sia pervenuta alla stazione appaltante dopo lo spirare del termine assegnato;
- la disposizione relativa al soccorso istruttorio, oggi contenuta nell'art. 83 citato ma già prevista dal previgente codice di cui al d.lgs. n. 163/2006, esprime la *“chiara volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni), di imporre un'istruttoria veloce, ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni (prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda), e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale (entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante)”*(cfr. Cons. St., AP, sent. 30 luglio 2014, n. 16);
- tale termine, come già riconosciuto dalla citata sent. n. 16/2014, deve essere considerato perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all'inerzia dei concorrenti;
- una diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligenzemente abbia ommesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante (Cons. Stato, sentenza n. 1803/2016);
- rileva l'effettiva produzione del documento e non il suo successivo invio alla stazione appaltante, posto che tutta la disciplina delle procedure concorsuali si fonda sulla dimostrazione e comprova del possesso dei requisiti richiesti, poiché, diversamente ritenendo, ove si attribuisse rilievo al sostanziale adempimento, da parte della ricorrente, a quanto previsto dalla legge di gara, a prescindere dalla sua produzione e comunicazione, la legittimità di un provvedimento amministrativo verrebbe inficiata da fatti legittimamente ignorati dall'amministrazione, che potrebbero essere portati, in ipotesi, a sua conoscenza solo in un momento successivo all'adozione

dell'atto (nello stesso senso, con riferimento alla cauzione definitiva, Consiglio di Stato, sentenza n. 738/2018), non essendovi più un limite temporale certo dopo il quale l'Amministrazione possa legittimamente provvedere alle ammissioni ed esclusioni;

visto

- l'art. 76, comma 2, lettera a), del D.LGS. n. 50/2016;
- l'art. 29, comma 1, 2° periodo, e l'art. 204 del D.LGS. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lettera a), del D.LGS. n. 50/2016, l'esclusione dell'operatore economico PARCHI E GIARDINI s.r.l. dalla procedura di gara i lavori di messa in sicurezza e di manutenzione delle essenze arboree ubicate sulle fasce frangivento presenti nel territorio di Latina e Provincia – Durata: Biennio 2018-2019– Attivazione procedura di soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, D.lgs. 50/16)”, con la seguente motivazione:

- **mancata regolarizzazione della garanzia fideiussoria entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 aprile 2018, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, così come richiesto a pag. 6 del Disciplinare di gara.**

Il presente provvedimento di esclusione sarà pubblicato sul profilo web della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo, e dell'art. 204 del D.LGS. n. 50/2016

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo, e dell'art. 204 del D.LGS. n. 50/2016, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il RUP della presente procedura è Arch. Maria Luisa D'Amico– Via Cristoforo Colombo, 212 – Tel. 06.5168.3856.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Maria Luisa D'Amico

